

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio energia	energia@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4194 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

▪ **Servizio valutazioni ambientali**

N. pratica: **SVA/SCR/1796**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; LR 43/1990 – SVA/SCR/1796 – Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto di “Parco solare fotovoltaico a terra con quattro impianti fotovoltaici con una potenza in immissione di 9.900 kW - 9.900 kW - 2.310 kW - 5.500 kW” da realizzarsi in Comune di Remanzacco – proponente: Parco Solare Friulano 4 S.r.l.

RISCONTRO A RICHIESTA PARERE.

In merito alla nota prot. n. AMB-16094/P di data 19/03/2021 di richiesta parere si ritiene di fare le seguenti osservazioni.

Per le aree classificate agricole non è necessario la variante al PRGC, purché siano verificate le condizioni previste dal *DM 10/09/2010 Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.

Nello specifico si richiamano qui i due commi più attinenti:

15.3. Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell'ubicazione degli impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti.

16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Per le zone non classificate come agricole, qualora il Comune indichi una non conformità con la zonizzazione esistente, l'autorizzazione unica può sortire l'effetto di variante al PRGC qualora l'istanza di autorizzazione sia corredata dalla necessaria documentazione costituita dagli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica previsti dalla L.R. 19/2012.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
- ING. SEBASTIANO CACCIAGUERRA –
[FIRMATO DIGITALMENTE]